

Going Concern e relative procedure di revisione

*Manuel Forte
Gianluca Zamparo*

Trieste, 27 novembre 2024

Contesto geopolitico e macroeconomico

Il conflitto geopolitico continua a generare incertezze e cambiamenti e sta avendo un impatto economico pervasivo. Le società, in particolare quelle impattate direttamente o indirettamente, devono considerare attentamente l'impatto sull'informativa di bilancio in modo da fornire agli investitori le indicazioni necessarie a comprendere se e come il clima geopolitico stia influenzando l'operatività, l'esposizione al rischio e le prospettive della società stessa.

L'inflazione e i tassi di interesse possono rappresentare una fonte significativa di incertezza nelle stime e possono avere un impatto significativo sul valore contabile di attività e passività.

Contesto geopolitico e macroeconomico

- Aumento dei rischi per le imprese.
- Aumento delle problematiche di continuità aziendale.
- Aumento dell'attenzione degli utilizzatori delle informazioni finanziarie (banche, clienti, fornitori, organi di vigilanza) sulla qualità e completezza dei bilanci.

Going Concern – documentazione di riferimento

- Articolo 2423 bis cc – Principi di redazione del bilancio.
- Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 570 – continuità aziendale.
- Documento di Ricerca Assirevi n. 176R (Revised).
- Codice della Crisi e dell'Insolvenza - impatto sull'attività di revisione.

(ISA Italia) n. 570 - Oggetto

- Regole di comportamento e guida sulla responsabilità del revisore in merito alla correttezza del presupposto della continuità aziendale; inclusa la considerazione della valutazione effettuata dalla direzione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento.

(ISA Italia) n. 570

- Obbligo della Direzione di effettuare una valutazione del presupposto della continuità aziendale per un arco temporale non inferiore a 12 mesi.
- Obbligo del revisore di verificare la valutazione della Direzione aziendale con riferimento allo stesso arco temporale.
- Obbligo del revisore di chiedere informazioni su eventi successivi alla data di bilancio che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale.

(ISA Italia) n. 570 - Tempistica

Valutare l'adeguatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale:

- in fase di pianificazione;
- nello svolgimento delle procedure di revisione; e
- nella valutazione dei relativi risultati.

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n. 570

Responsabilità della Direzione

Il presupposto della continuità aziendale è un principio fondamentale nella redazione del bilancio.

In base a tale presupposto, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti.

Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n°570

Responsabilità della Direzione (segue)

Le disposizioni specifiche sulla responsabilità della direzione nel valutare la continuità aziendale dell'impresa e sulla relativa informativa da fornire possono essere contenute nei principi contabili, nella legge o in regolamenti.

- L'art. **2423 bis** del Codice Civile stabilisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.
- Il principio contabile internazionale **IAS 1** “Presentazione del bilancio” al paragrafo 25 stabilisce: “Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come una entità in funzionamento...”.
- L'OIC 11 disciplina il tema ai paragrafi 21-24.

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n°570

OIC 11

Secondo l'OIC 11 il postulato della continuità aziendale ha un impatto sulla valutazione delle poste di bilancio. In particolare:

- la “continuità aziendale” consiste nella capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio
- nei casi in cui l'impresa sia in crisi tale circostanza non è di per sé una giustificazione sufficiente ad abbandonare i criteri di continuità (anche se, in questa situazione tali criteri vanno applicati con estrema cautela)

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n°570

La valutazione della direzione sul presupposto di continuità aziendale comporta l'espressione di un giudizio sull'esito futuro di eventi o circostanze che per loro natura sono incerti.

Con riferimento a tale valutazione risultano pertanto rilevanti i seguenti aspetti:

- Periodo di osservazione da considerare ai fini della valutazione (il rischio di incertezza associato all'esito di un evento aumenta quanto più il giudizio formulato dalla direzione si riferisce ad un futuro lontano)
- Eventi successivi che possono contraddire il giudizio espresso
- Dimensione e complessità dell'impresa, natura delle sue attività e grado di dipendenza da fattori esterni

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n. 570

Indicatori

Possono essere identificati alcuni indicatori (eventi o circostanze) che possono comportare rischi per l'impresa e possono far sorgere dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale:

- a)** Indicatori finanziari
- b)** Indicatori gestionali
- c)** Altri indicatori

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n. 570

Indicatori (segue)

a) Indicatori finanziari

- Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo
- Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine
- Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori
- Bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi
- Principali indici economico-finanziari negativi
- Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow
- Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi
- Incapacità di saldare i debiti alla scadenza
- Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti
- Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”
- Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n. 570

Indicatori (segue)

b) Indicatori gestionali

- Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli
- Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti
- Difficoltà nell'organico del personale
- Difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori

c) Altri indicatori

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge
- Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare
- Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.
- Eventi catastrofici non assicurati o assicurati in modo insufficiente.

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n. 570

Responsabilità del revisore

La responsabilità del revisore consiste nel:

- valutare l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio e
- nel considerare se vi siano delle incertezze significative sulla continuità aziendale dell'impresa tali da doverne dare informativa in bilancio.

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n. 570

Attività di revisione

1) Valutazione del rischio nella fase di pianificazione della revisione

Durante la fase di comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera e, in particolare, nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, il revisore deve **valutare se vi siano eventi o circostanze**, e relativi rischi, sull'attività svolta dall'impresa che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa. L'esistenza di tali fatti o circostanze può influenzare la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione.

Inoltre, durante l'intero processo di revisione, nello svolgimento delle procedure di revisione, il revisore deve sempre prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze ed ai rischi ad essi connessi, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento.

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n. 570

- Se la Direzione ha effettuato una valutazione preliminare, il revisore deve discutere con la Direzione e stabilire se quest'ultima abbia individuato eventi o circostanze che possano fare sorgere dubbi significativi sulla continuità e in questo caso esaminare e discutere con la Direzione i piani da essa predisposti e le eventuali decisioni prese.
- Se la Direzione non ha effettuato una valutazione preliminare il revisore deve:
 - Discutere con la Direzione aziendale le motivazioni alla base dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale.
 - Richiedere informazioni alla Direzione aziendale circa l'esistenza di eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa.
 - Chiedere alla società di effettuare tale tipo di valutazione, qualora siano stati identificati eventi e circostanze che mettono in dubbio il presupposto della continuità aziendale.

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n. 570

2) Verifica della valutazione effettuata dalla Direzione

Il revisore deve valutare l'adeguatezza della valutazione effettuata dalla direzione.

A tal fine deve considerare lo stesso periodo preso a riferimento dalla direzione per effettuare la sua valutazione che deve coprire un orizzonte temporale di almeno **12 mesi** dalla data di bilancio.

Nell'effettuare la sua valutazione il revisore considera:

- Il processo seguito dalla direzione
- Le assunzioni su cui si basa la valutazione
- I piani di azione futuri della Direzione

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n. 570

Se in passato l'impresa ha mostrato di svolgere un'attività redditizia e di avere un facile accesso alle risorse finanziarie, la direzione può effettuare la sua valutazione senza il supporto di analisi dettagliate.

In questo caso anche le conclusioni del revisore in merito all'adeguatezza di tale valutazione vengono solitamente tratte senza che sia necessario lo svolgimento di procedure dettagliate.

Se invece sono stati identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa
il revisore deve svolgere
le procedure di seguito elencate che sono indicate nel principio di revisione.

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n. 570

3) Procedure di revisione specifiche

Quando vengono identificati eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale il revisore deve:

- Esaminare e valutare i piani di azione futuri della direzione che si basano sulla continuità aziendale;
- Raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati per confermare o meno l'esistenza di un'incertezza significativa;
- Ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione e valutare il fatto che la loro realizzazione porterà ad un miglioramento;
- Stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la sua valutazione;
- Richiedere alla Direzione attestazioni scritte relative ai piani di azione futuri.

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n. 570

3) Procedure di revisione specifiche (segue)

In queste situazioni rivestono particolare rilevanza le seguenti procedure:

- Analisi e discussione con la direzione dei cash flow, redditività ed altri dati pertinenti
- Esame e discussione con la direzione delle ultime situazioni intermedie disponibili
- Esame del rispetto delle clausole contenute nei contratti di finanziamento
- Lettura dei verbali dei libri sociali
- Indagini presso i consulenti legali della società
- Conferma dell'esistenza, regolarità e possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire e mantenere un sostegno finanziario da parte di parti correlate e/o terzi (ad esempio la controllante si impegna irrevocabilmente a versare nuovo capitale)
- Valutazione dei piani aziendali per far fronte a ordini di clienti inevasi
- Esame degli eventi successivi alla data di bilancio per identificare quelli che mitigano o influenzano la capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento.

Continuità aziendale

Principio di revisione (ISA Italia) n. 570

Conclusioni ed effetti sulla relazione del revisore

Possono presentarsi le seguenti tre situazioni:

- Presupposto di continuità aziendale **appropriato** in presenza di incertezza significativa
- Presupposto sulla continuità aziendale **inappropriato**
- **Rifiuto** della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione (ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio)

Continuità aziendale

Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di incertezza significativa


Il revisore deve valutare se il bilancio:

- descrive adeguatamente eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi in merito alla capacità dell'impresa di continuare la propria attività e dei piani della Direzione per fare fronte a tali eventi o circostanze;
- evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Continuità aziendale


Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di incertezza significativa (segue)

Se l'informativa in bilancio è **ADEGUATA** (x sottolineare esistenza di incertezza significativa e richiamare l'attenzione su informativa di bilancio)



GIUDIZIO SENZA RILIEVI
inserendo una sezione separata dal titolo «Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale»

Se l'informativa in bilancio **NON è ADEGUATA**




GIUDIZIO CON RILIEVI
ovvero
GIUDIZIO NEGATIVO
se l'inadeguatezza dell'informativa è così rilevante e pervasiva da rendere inattendibile il bilancio

Continuità aziendale


Presupposto di continuità aziendale inappropriato

Se l'impresa non sarà in grado di operare in continuità e il bilancio non ha tenuto conto di tale situazione



IL REVISORE DEVE ESPRIMERE UN GIUDIZIO NEGATIVO

Se la direzione ha concluso che la continuità aziendale è inappropriata e il bilancio viene predisposto con altri criteri di redazione




IL REVISORE ACCERTANDO CHE TALI BASI SONO APPROPRIATE, PUO' ESPRIMERE UN GIUDIZIO SENZA RILIEVI CON RICHIAMO D'INFORMATIVA

Continuità aziendale

Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione

Se la direzione rifiuta di effettuare o di estendere la propria valutazione del presupposto della continuità aziendale



Giudizio con rilievi o impossibilità di esprimere un giudizio

Tipologie di giudizio - sintesi

1. Giudizio senza rilievi

2. Giudizio con rilievi

- Carenza di informativa significativa, ma non pervasiva
- La Direzione non ha effettuato o esteso la propria valutazione sul going concern, nonostante la richiesta del revisore

3. Giudizio negativo


- Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale
- Carenza di informativa significativa e pervasiva

4. Impossibilità di esprimere un giudizio

- Presenza di molteplici incertezze significative che possono far sorgere dubbi sulla continuità aziendale
- La Direzione non ha effettuato o esteso la propria valutazione sul going concern, nonostante la richiesta del revisore

5. Giudizio senza rilievi, ma con richiamo di informativa

Gradi di giudizio



Codice della Crisi e dell'Insolvenza - impatto sull'attività di revisione

Il revisore ha la responsabilità di segnalare in forma scritta all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti dello stato di crisi (lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) e di insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) ai fini della presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi.

Il regime di responsabilità del revisore - previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 39/2010 per inadempimento dei propri doveri – viene esteso anche alla mancata tempestiva segnalazione della sussistenza dello stato di crisi o insolvenza.

Riferimenti

Manuel Forte – Partner (m.forte@pwc.com)

Gianluca Zamparo – Manager (zamparo.gianluca@pwc.com)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE